

STATUTO

**CENTRO RICERCA ARTE
MUSICA SPETTACOLO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIAL IN MODO
ABBREVIATO CRAMS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA AI POGGI 14

Numero REA: LC - 178338

Codice fiscale: 01270610130

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n.65179/8451 rep.Dott.Alberto Barone.	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.	
	1) E' costituita la società Cooperativa denominata:	
	CENTRO RICERCA ARTE MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE (in breve CRAMS cooperativa sociale)	
	La sede della società è posta in Comune di Lecco.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel	
	medesimo Comune è deliberato dall'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi	
	secondarie e succursali ed unità locali, quali negozi, centri	
	commerciali, magazzini, stabilimenti, uffici, agenzie.	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico, il capitale è variabile.	
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza	
	fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti	
	norme di legge e dal presente statuto. Essa ha lo scopo di	
	perseguire, ai sensi della legge 8/11/1991 n. 381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi rientranti nella previsione di cui	
	all'art. 1, 1° comma lettera A) della stessa. La cooperativa,	
	mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il	
	gruppo sociale che ad essa fa riferimento, realizza le	
	attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel	
	rispetto degli obiettivi della legge 8/11/1991 n. 381 e del	
	presente statuto.	

	La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, per quanto non	
	disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente	
	le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più	
	di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato	
	patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo	
	l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero	
	delle attività produttive come previsto per legge, la società	
	dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di	
	società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate	
	le necessarie modifiche dello statuto sociale.	
	2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050	
	(duemilacinquanta); compete all'assemblea dei soci deliberare	
	lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.	
	SCOPO - OGGETTO	
	3) La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	La Cooperativa svolge la sua attività rispettando il	
	principio di parità di trattamento.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.	
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti	
	ed obblighi:	
	a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	

	b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, le azioni dei	
	soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	4) La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa aderisce alla Legacoop Nazionale ed alle sue	
	articolazioni periferiche, territoriali e di settore.	
	La Cooperativa può aderire ad Organismi economici,	
	associativi e cooperativistici le cui attività risultino	
	utili al conseguimento dei suoi scopi sociali.	
	La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate	
	dall'organo amministrativo.	
	5) Oggetto della cooperativa sono le attività educative di	
	cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente	
	dell'attività dei soci cooperatori, e specificamente le	
	seguenti:	

	a) promuovere, organizzare e gestire la ricerca e la	
	documentazione su ogni tematica attinente l'intervento	
	educativo e riabilitativo, con il mezzo espressivo e	
	musicale, rivolte all'infanzia, alla realtà giovanile e	
	anziana, al mondo dell'handicap fisico e psichico e ad altre	
	situazioni di marginalità;	
	b) sviluppare tutte le iniziative di tipo culturale,	
	sociale, ricreativo e turistico per la conoscenza e l'aiuto	
	alla creazione di nuove figure lavorative fra i giovani;	
	c) organizzare e gestire servizi bibliotecari e centri studi;	
	d) promuovere e gestire momenti di formazione e di	
	riabilitazione di soggetti svantaggiati, nonchè creare	
	laboratori sperimentali di animazione;	
	f) organizzare e gestire convegni, meetings, happenings,	
	mostre;	
	g) progettare, realizzare, gestire e commercializzare	
	attività audio-visive, multimediali e musicali con finalità	
	didattiche, informative, culturali e quanto altro;	
	h) curare la progettazione e realizzazione grafica ed	
	editoriale e la commercializzazione di pubblicazioni	
	attinenti agli scopi sociali esclusa la pubblicazione di	
	quotidiani;	
	i) svolgere elaborazione di dati contabili;	
	l) svolgere attività di consulenza per conto terzi sui	
	punti precedenti.	

	La Cooperativa, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni	
	contrattuali di qualsiasi natura necessarie ed utili al	
	conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti i medesimi.	
	Pertanto la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:	
	a) aderire ad altri organismi economici, anche con scopi	
	consortili e fideiussori diretti a sviluppare il movimento	
	cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti, il credito, i servizi nel campo della	
	gestione amministrativa, commerciale, organizzativa, e la	
	ristrutturazione degli esercizi commerciali;	
	b) partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglio	
	conseguire l'oggetto sociale;	
	c) partecipare a temporanea gestione di altre cooperative;	
	d) cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione	
	parziale o totale della propria attività commerciale;	
	e) partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle	
	iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi	
	della mutualità e della solidarietà	
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	g) adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.	

	Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente	
	articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e	
	di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso	
	questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi,	
	finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di	
	raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito	
	regolamento; le condizioni economiche del rapporto,	
	unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo	
	amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni	
	fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle	
	Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di	
	risparmio presso i soci.	
	Le attività finanziarie non potranno comunque essere	
	prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si	
	considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni	
	nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano	
	iscritti più di cinquanta.	
	SOCI	
	6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; e non potrà	
	mai essere inferiore al minimo di legge	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che	
	esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività	
	della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	

	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di	
	cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	che prestino la loro attività gratuitamente. I soci	
	cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione	
	del libro dei soci, il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei	
	soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali.	
	Possono aderire alla Cooperativa soci sovventori, sia	
	persone fisiche che persone giuridiche, e i titolari di	
	azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza	
	diritto di voto.	
	Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata	
	la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia	

	cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini	
	dello svolgimento dello scopo sociale, è data facoltà ai	
	soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo	
	istituito.	
	Possono essere soci anche:	
	a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge	
	n.59/1992;	
	b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione	
	cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992,	
	secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge	
	stessa.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei Soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o	
	delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare	
	la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale	
	dovranno risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, cittadinanza;	
	b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge e di statuto;	
	c) se intende essere messo quale socio cooperatore fruitore	
	della attività della cooperativa o quale socio sovventore	
	delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora	
	determinato dall'assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica	

	dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, nazionalità, attività, codice	
	fiscale;	
	b) copia del provvedimento del competente organo, che	
	delibera la richiesta di ammissione, indica la persona fisica	
	designata a rappresentarla e stabilisce l'ammontare del	
	capitale, che si intende sottoscrivere.	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da	
	versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre	
	l'eventuale sovrapprezzo dovrà essere versato immediatamente.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti,	
	la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere	
	rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.	
	7) I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto , dei	
	Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado per motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il socio potrà recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione.	
	Il recesso può essere solo parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo od dove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	10) I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per	

	qualsivoglia motivo tale qualifica, potranno inoltre recedere	
	dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle	
	azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione	
	potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione	
	alla società.	
	11) L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per	
	condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici	
	uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la	
	persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del	
	rapporto sociale;	
	2) per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote	
	o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da	
	parte degli amministratori;	
	3) per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa,	
	quale ne sia la fonte;	
	4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	5) per la mancata partecipazione per più di tre volte di	
	seguito alle assemblee regolarmente convocate senza	
	giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque	
	giorni;	
	6) per aver svolto o tentato di svolgere attività in	
	concorrenza con gli interessi sociali,	
	7) per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla	

	Cooperativa.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	
	comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione, saranno comunicata con la relativa motivazione ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa	
	ricevuta.	
	13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota di capitale da essi effettivamente	
	versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e	
	non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	
	Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei	

	sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata,	
	si matura nella misura e con le modalità previste dal	
	precedente art. 13, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei	
	precedenti artt. 13 e 14.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno adeguatamente	
	documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e	
	saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla	
	riscossione medesima.	
	16) Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva legale.	
	SOCI SOVVENTORI	
	17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati	
	"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	società in qualunque forma costituite, associazioni ed enti	
	pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica. I	

	conferimenti effettuati dai soci sovventori , rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il	
	capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale.	
	La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo,	
	potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni ai	
	soci sovventori.	
	Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha	
	deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare	
	avranno pertanto diritto di partecipare agli utili	
	eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio	
	suddetto.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Le azioni dei soci sovventori, su richiesta di questi ultimi,	
	potranno essere convertite, con deliberazione dell'assemblea,	

	in azioni con diritti amministrativi e patrimoniali diversi,	
	conformemente alle disposizioni di cui alla D.Lgs 17 gennaio	
	2003, n. 6 successivamente all'entrata in vigore dello stesso.	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	18) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità	
	alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di	
	partecipazione cooperativa", anche al portatore, se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di	
	partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di	
	legge, per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero competente. Le "azioni di partecipazione	
	cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono	
	sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati per	
	legge.	
	La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo,	
	potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le	
	"azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o	
	quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del	

	capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione	
	cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. Per	
	la disciplina delle "azioni di partecipazione cooperativa",	
	sarà adottato, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, un apposito regolamento. I possessori di "azioni di	
	partecipazione cooperativa" sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TRATTAMENTO SOCI COOPERATORI	
	Articolo 19	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore quale "lavoratore associato", la	
	disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la	
	relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal	
	Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.	
	Le previsioni di questo articolo e del seguente non si	
	applicano ai soci sovventori, volontari e ai soci persone	

	giuridiche.	
	Articolo 20	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione del lavoro o la sospensione a tempo	
	determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea o in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il	
	quale il socio cooperatore assente dal lavoro per	
	infermità, per periodi continuativi o parziali, viene	
	sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di	
	precedenza per la riammissione al lavoro rispetto	
	all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari	
	attitudini professionali, salvo il caso in cui la	
	cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori,	
	oppure all'assunzione di dipendenti in occasione della	
	acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	analoghe eventualità.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della	
	cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia	
	consentito dalla disciplina vigente.	

	REGOLAMENTI	
	21) Potranno essere approvati specifici regolamenti, per	
	disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto	
	sociale, le azioni dei soci sovventori e le azioni di	
	partecipazione cooperativa, ed ogni altro rapporto della	
	cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari	
	eventualmente emessi dalla cooperativa ne rispetto delle	
	norme vigenti.	
	22) I regolamenti suddetti saranno proposti dall'organo	
	amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	23) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non	
	inferiore a 25 euro (venticinque) o comunque di importo non	
	inferiore al minimo di legge, né di importo maggiore ai	
	limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di	
	conferimento di beni o crediti, di aumento mediante	
	imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di	
	emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione	
	cooperativa;	
	a.2) da un numero illimitato di azioni nominative	
	trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta)	
	ciascuna detenute dai soci sovventori;	

	a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50	
	(cinquanta);	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai	
	soci deceduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti e da	
	ogni altro fondo a tale riserva imputato;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri o	
	investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;	
	e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente	
	aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.	
	24) Il capitale sottoscritto, qualora di importo	
	corrispondente al minimo di statuto o di legge, dovrà essere	
	interamente versato all'atto della sottoscrizione, qualora di	
	importo diverso potrà essere versato a rate precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.	

	Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre	
	nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo e si considerano vincolate a favore della	
	Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci cooperatori contraggono con la medesima.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono	
	liberamente trasferibili per successione ereditaria e per	
	atto tra vivi ai parenti nella linea retta al coniuge, ad	
	altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea	
	retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi	
	gli altri soci hanno diritto di prelazione.	
	Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni	
	dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le	
	proprie azioni o parte di esse, il prezzo della cessione, i	
	termini di pagamento ed il nominativo dell'acquirente. Ove il	
	prezzo fosse ritenuto eccessivo, in mancanza di accordo il	
	prezzo sarà stabilito dal Collegio Arbitrale, di cui al	
	presente statuto, in base al valore effettivo delle azioni	
	poste in vendita.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il	
	diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la	

	propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine	
	l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del	
	socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci	
	che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra loro.	
	25) L'esercizio sociale va dall'1 settembre al 31 agosto di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e	
	dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione	
	tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve	
	comprendere quanto richiesto per legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.	
	Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	L'assemblea potrà deliberare che fino al 20% (venti per	
	cento) degli avanzi di gestione sia ripartito sotto forma di	
	ristorno ai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge	
	per calcolare l'importo massimo destinabile ai ristorni. La	
	quota a ciascuno spettante sarà proporzionale a quanto da	
	ciascuno speso nel corso dell'esercizio per l'acquisto di	
	beni o per usufruire dei servizi in rapporto al complesso di	

	quanto incassato a tale titolo dalla Cooperativa. Per	
	usufruire del ristorno il socio avrà l'onere di conservare ed	
	esibire le ricevute o altra idonea documentazione, che	
	comprovino quanto speso nel corso dell'esercizio. In luogo	
	del pagamento l'assemblea potrà deliberare che il ristorno	
	sia imputato a capitale o sia riconosciuto sotto forma di	
	sconto per gli acquisti, ma non oltre quello successivo a	
	quello in corso al momento della delibera stessa, demandando	
	all'organo amministrativo la relativa regolamentazione.	
	I ristorni non riscossi o non utilizzati dai soci entro il	
	suddetto termine saranno imputati al fondo di riserva legale.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento:	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla	
	costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito	
	dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la	
	Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento	

	andrà effettuato al Ministero competente;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea, che approva il bilancio e che	
	non potrà essere superiore a quanto stabilito all'art. 3 del	
	presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori	
	potrà essere di due punti superiori rispetto a quello	
	stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione	
	cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una	
	remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci	
	cooperatori;	
	i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o	
	della azioni di ciascun socio;	
	i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli	
	utili;	
	d) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà	
	essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un	
	quarto degli utili;	
	e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.	

	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c) d) e), che la totalità	
	degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b),	
	venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).	
	ORGANI SOCIALI	
	26) Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	e) il Revisore, se nominato;	
	f) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	DECISIONE DEI SOCI	
	27) Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma	
	assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede	
	o altrove in Italia, la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore	
	dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della	
	Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo	
	amministrativo curerà che l'avviso della convocazione sia	
	inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto	
	giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti:	
	lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite	

	servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta	
	elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei soci	
	risultino annotati al Libro Soci.	
	L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci,	
	in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci	
	se nominati, siano presenti o informati.	
	28) l'Assemblea:	
	1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche sul bilancio preventivo; delibera sulla	
	destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali,	
	3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed	
	il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati.	
	4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci o del Revisore, se nominati;	
	5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla	
	trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori, su fusioni o scissioni;	
	6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale;	
	7) delibera, su proposta dell'organo amministrativo,	
	sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo	

	sviluppo ed ammodernamento aziendale;	
	8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali	
	previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	9) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate	
	operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o	
	dallo statuto;	
	10) approva i regolamenti predisposti dall'organo	
	amministrativo;	
	11) delibera sul compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo	
	almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società, tale assemblea potrà avere luogo entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in	
	tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della	
	dilazione nella relazione al bilancio.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario o sia ne fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei	
	soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto	

	ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.	
	29) In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine	
	del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o	
	rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto; in seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente	
	costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti;	
	l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei	
	voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	30) Le votazioni devono essere palesi.	
	31) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori	
	e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da	
	almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori	
	ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di	
	capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci	
	sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà	
	eventualmente una proporzionale riduzione dei voti	
	esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere	
	un valore frazionario anche inferiore alla unità.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro	
	socio appartenente alla medesima categoria, che non sia	
	dipendente, amministratore, sindaco o revisore e salvi	

	eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Il rappresentante comune dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nominato dall'Assemblea speciale	
	di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di	
	assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di	
	impugnare le deliberazioni.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro	
	assenza a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto	
	dall'Assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche	
	dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società, fusioni	
	o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve	
	essere redatto da notaio.	
	Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato,	
	l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle	
	votazioni e deve consentire, anche per allegato,	

	l'identificazione dei soci favorevoli, contrari, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di	
	partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla	
	Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente	
	statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi	
	che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune,	
	dall'organo amministrativo e quando ne faccia richiesta un	
	decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera	
	su tutti gli argomenti di sua competenza, in base alla legge,	
	e cioè:	
	a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;	
	b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;	
	c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie	
	alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di	
	attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale;	
	e) sugli oggetti di comune interesse.	
	Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di	
	partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art.	
	6 L.59/1992.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	32) La società sarà amministrata da un Consiglio di	

	Amministrazione, composto da 3 a 11 soci.	
	L'organo amministrativo dura in carica un triennio o fino a	
	dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato	
	dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente.	
	L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli	
	amministratori, determinabile anche in relazione all	
	risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli	
	amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi a carattere continuativo in favore della	
	società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più	
	Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito	
	l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad	
	uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato	
	Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal	

	Collegio Sindacale, se nominato.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o	
	consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare	
	a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con	
	telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se	
	nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora	
	siano presenti tutti i membri del Consiglio di	
	Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti.	
	Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare	
	notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se	
	nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se	
	si tratta di amministratore con delega di poteri, deve	
	altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione, e dovrà adeguatamente	
	motivare le ragioni e la convenienza per la società	
	dell'operazione.	
	Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la	

	gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo	
	amministrativo.	
	a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;	
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	

	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e	
	nominare il direttore determinandone le funzioni e le	
	retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni,	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, previa eventuale	
	autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per	
	disposizione di legge o statutaria;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti	
	o società;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi;	
	o) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei	
	limiti e modi di legge e di statuto.	
	Qualora sia stato nominato il Consiglio d'Amministrazione, se	
	nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le	
	disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina, se nominati a tempo determinato.	
	In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni,	
	della maggioranza e della metà se nominati in numero pari,	
	cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso	
	gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza	
	l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio	
	d'Amministrazione.	
	Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è	
	convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	33) All'Amministratore unico od al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione compete la rappresentanza e la firma	
	sociale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere	
	di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto	
	sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	

	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare	
	avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare	
	in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in	
	carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del	
	Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della	
	società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è	
	stato nominato più di uno.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori per	
	determinanti atti o categorie di atti.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	34) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno,	
	l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali	
	designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci	
	supplenti, determinandone la retribuzione annua.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo	
	esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il	

	Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati	
	solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con	
	decreto dal Tribunale.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge,	
	dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e nel	
	caso in cui tutti i suoi membri siano iscritti nell’albo dei	
	revisori contabili, agli stessi potrà essere affidato anche	
	il controllo contabile.	
	Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l’assemblea	
	ha facoltà di nominare un revisore o società di revisione,	
	cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la	
	disciplina dell’art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	35) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i	
	soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale saranno sottoposte a tre arbitri	
	nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la	
	società ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle	
	parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere	
	chiesta la nomina di un unico arbitro.	
	La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e	
	per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è	
	oggetto della controversia.	
	Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme	
	di diritto.	

	Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero	
	nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la	
	disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.	
	Non possono essere demandate agli arbitri le controversie	
	nelle quali le legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero.	
	La soppressione o la modifica della clausola compromissoria	
	devono essere approvate da almeno due terzi dei voti che	
	competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in	
	materia.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	36) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	37) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto alla	
	costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito	
	dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del	

	D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce;	
	in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero competente.	
	Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al	
	rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai	
	soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale	
	sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo	
	rispetto delle previsioni del comma precedente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere	
	sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	38) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra	
	la società e i soci, che determinano criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete	
	all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare	
	detti regolamenti.	
	39) Le disposizioni dell'art.3 sono inderogabili e devono di	
	fatto essere osservate, richiamandosi il principio di parità	
	di trattamento, i parametri da rispettare perché la	
	cooperativa rimanga a mutualità prevalente, i divieti e gli	
	obblighi relativi alla misura dei dividendi e remunerazione	
	di eventuali strumenti finanziari, la indivisibilità delle	
	riserve, la devoluzione del patrimonio della Cooperativa in	

41 di 41